



Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

31 MAR. 2009

Nell'anno **duemilanove**, addì **31 marzo 2009** alle ore **15.50** si è riunito, nell'Aula degli Organi Collegiali, il Consiglio di Amministrazione per l'esame e la discussione degli argomenti iscritti al seguente ordine del giorno:

.....O M I S S I S.....

Sono presenti: il **rettore**, prof. Luigi Frati; il **prorettore**, prof. Francesco Avallone; i consiglieri: prof. Fabrizio Vestroni, prof. Adriano Redler, prof. Aldo Laganà, prof. Maurizio Saponara, prof. Antonio Mussino, prof.ssa Rosa Concetta Farinato, prof. Marco Biffoni, prof. Raffaele Gentile, prof. Antonio Sili Scavalli, sig. Beniamino Altezza, dott. Roberto Ligia, sig. Ivano Simeoni, sig. Matteo Fanelli, sig. Pietro Lucchetti, sig. Paolo Maniglio, sig. Gianfranco Morrone, sig. Giuseppe Romano, sig. Giorgio Sestili; il **direttore amministrativo**, Carlo Musto D'Amore, che assume le funzioni di segretario.

Assiste per il collegio sindacale: dott. Giancarlo Ricotta.

Il **presidente**, constatata l'esistenza del numero legale, dichiara l'adunanza validamente costituita e apre la seduta.

.....O M I S S I S.....

D.58/09
Conti e Cons. 5/1



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

31 MAR. 2009

UFFICIO VAL. R.S. e INNOVAZIONE

Settore Convenzioni

Il Responsabile

Un

PROPOSTA DI APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO INTERNO DEL CENTRO INTERUNIVERSITARIO DI RICERCA PER L'ECCELLENZA NELLA COMUNICAZIONE IN ONCOLOGIA E CURE PALLIATIVE.

Il Presidente espone, per la discussione, la seguente relazione predisposta dal Settore per le Convenzioni dell'Ufficio Valorizzazione Ricerca Scientifica e Innovazione.

Questo Consesso ed il Senato Accademico, rispettivamente nelle sedute del 22.01 e 29.01.2008, hanno approvato l'adesione della "Sapienza" alla convenzione istitutiva del Centro Interuniversitario di Ricerca per l'Eccellenza nella Comunicazione in Oncologia e Cure Palliative.

Oltre a quella della SAPIENZA (sede amministrativa), è prevista la partecipazione al Centro dell'Università degli Studi di Ferrara.

Si fa presente che l'impianto convenzionale del Centro in oggetto, è conforme alle linee guida approvate dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 24.11.1998.

Nel suddetto testo convenzionale, all'art. 7, è previsto che il Consiglio Scientifico predisponga il regolamento interno del Centro e che lo stesso sia successivamente sottoposto a ratifica da parte degli Organi deliberanti delle Università consociate.

Sostanzialmente, il regolamento riprende, ampliandoli, gli articoli dell'atto istitutivo con particolare riguardo (artt. 5, 6 e 7) alle modalità di elezione degli Organi del Centro.

Si rammenta che tali Organi sono: il Consiglio Scientifico, il Direttore ed il Consiglio di Gestione.

Il Senato Accademico, nella seduta del 16.12.2008, ha espresso al riguardo parere favorevole.

Nel corso della seduta del 27 gennaio u.s. di questo Consesso sono stati sollevati alcuni rilievi in ordine a delle anomalie riscontrate negli artt. 4 e 5 del Regolamento in parola e riguardanti gli Organi del Centro.

Sempre in ordine ai suddetti Organi è stato segnalato il problema della rieleggibilità, nonché la necessità di definire se siano previsti dei compensi o indennità a favore di coloro che ricoprono cariche istituzionali all'interno del Centro.

Tutte le eccezioni sopra esposte sono state recepite nel testo del Regolamento interno che viene allegato alla presente relazione.

Allegati parte integrante: allegato 1: Convenzione istitutiva del Centro;
allegato 2: Regolamento interno del Centro

Allegati in visione: verbale del Senato Accademico del 29.01.2008;
verbale del Consiglio di Amministrazione del 22.01.2008;
verbale del Senato Accademico del 16.12.2008

PERVENUTO IL

12 MAR. 2009

RIP. V - SETT. III



Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

31 MAR. 2009

..... OMISSIS

DELIBERAZIONE N. 58/09

IL CONSIGLIO

- Letta la relazione istruttoria;
- Visto l'art. 91 del DPR 11 luglio 1980, n. 382;
- Viste le delibere favorevoli espresse dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, rispettivamente nelle sedute del 29.01.2008 e 22.01.2008, in ordine all'adesione alla convenzione istitutiva del Centro Interuniversitario di Ricerca per l'Eccellenza nella Comunicazione in Oncologia e Cure Palliative;
- Rilevata la congruenza del Regolamento interno del Centro con l'impianto convenzionale del medesimo;
- Visto il parere favorevole espresso, al riguardo, dal Senato Accademico nella seduta del 16.12.2008;
- Considerato quanto emerso nel corso del dibattito;
- Presenti e votanti n. 20, maggioranza n. 11: con voto unanime espresso nelle forme di legge dal rettore, dal prorettore, dal direttore amministrativo e dai consiglieri: Altezza, Biffoni, Farinato, Gentile, Laganà, Ligia, Mussino, Redler, Saponara, Simeoni, Vestroni, Fanelli, Lucchetti, Maniglio, Morrone, Romano, Sestili

DELIBERA

- di approvare l'allegato Regolamento interno del Centro Interuniversitario di Ricerca per l'Eccellenza nella Comunicazione in Oncologia e Cure Palliative.

Letto, approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.

IL SEGRETARIO

Carlo Musto D'Amore

IL PRESIDENTE

Luigi Frati

+++++

31 MAR. 2009



SAPIENZA Università degli Studi di Roma
CIRECOCP - Centro Interuniversitario di Ricerca per l'Eccellenza
nella Comunicazione in Oncologia e nelle Cure Palliative

**REGOLAMENTO DEL CENTRO INTERUNIVERSITARIO DI RICERCA PER
L'ECCELLENZA NELLA COMUNICAZIONE IN ONCOLOGIA E NELLE CURE
PALLIATIVE
(CIRECO)**

ART. 1

COSTITUZIONE DEL CENTRO

Per ciò che attiene alla costituzione del Centro CIRECO vale quanto previsto dall'Art. 1 dello Statuto.

ART. 2

SCOPO DEL CENTRO

Le attività che il Centro si propone di sviluppare vengono, con riferimento a quanto previsto dallo Statuto, meglio specificate come di seguito riportato.

2.1 Rapporti di collaborazione

Per lo svolgimento delle proprie attività, il Centro si può avvalere della collaborazione dei Dipartimenti e dei Centri di Ricerca delle Università convenzionate e di altre sedi Universitarie od ospedaliere. A tale fine i relativi rapporti, qualora la natura della collaborazione lo esiga, sono regolati da apposite convenzioni.

Il centro può avvalersi, altresì, della collaborazione di altri Istituti, di Enti, Organismi pubblici e privati e di Associazioni culturali e professionali, nonché di esperti, anche estranei all'Amministrazione, dotati di specifica competenza scientifica.

2.2. Attività di documentazione e informazione

Per la realizzazione delle finalità di cui all'Art. 1 dello Statuto, il Centro:

- a) raccoglie materiale bibliografico nonché altra documentazione che interessi l'attività del Centro;

31 MAR. 2009

- b) favorisce l'utilizzazione, la consultazione e lo scambio del predetto materiale e, più in generale, dell'informazione mediante l'organizzazione di appositi servizi;
- c) promuove collegamenti mediante corrispondenza e mediante visite dei membri in Italia e all'estero con Università, Centri di Documentazione, di Studio e Ricerca, Ospedali al fine di acquisire ogni documentazione utile, favorire scambi ed attività formative

2.3 Attività di studio, ricerca e di sperimentazione

Il Centro, per realizzare le finalità di cui all'Art. 1 dello Statuto:

- a) promuove, coordina e svolge studi e ricerche, individuali e/o di gruppo, anche mediante l'attribuzione di borse di studio o assegni finalizzati all'attività di ricerca su progetti coerenti con gli obiettivi statuari;
- b) può svolgere, mediante convenzioni e contratti, ricerche ed indagini anche su richieste di esterni;
- c) diffonde i risultati delle attività di studio e di ricerca;
- d) cura la pubblicazione di studi e ricerche di maggiore rilievo;
- e) individua e propone programmi di sperimentazione didattica e di formazione relative alle tematiche statuarie;
- f) elabora, in collaborazione con esperti dei settori inerenti, criteri oggettivi di valutazione della sperimentazione didattica e di formazione;

2.4 Attività in materia di aggiornamento

Con riferimento di cui allo Statuto, il Centro:

- a) organizza ed attua iniziative di formazione e aggiornamento anche in accordo con altri enti ed istituti, al livello regionale, interregionale, nazionale ed internazionale;
- b) collabora, su richiesta, con attività tecnico-scientifica alle iniziative di aggiornamento e formazione culturale e professionale;

31 MAR. 2009

- c) effettua studi e ricerche e fornisce consulenza tecnica sui programmi, sui metodi e sui servizi di aggiornamento professionale e collabora all'attuazione delle iniziative relative;
- d) promuove ed attua la formazione di personale per le attività di ricerca, formazione, aggiornamento, sperimentazione e documentazione;
- e) assume iniziative e fornisce strumenti ai fini del coordinamento delle attività. L'organizzazione e l'attuazione delle attività possono assumere forme di giornate di studio, gruppo di studio e di discussione, seminari, incontri anche legati ad attività di sperimentazione, servizi di consulenza didattica, tavole rotonde, conferenze didattiche, corsi residenziali e non residenziali, trasmissioni radiotelevisive, attività formative a distanza e qualunque altra iniziativa rispondente alla finalità delle formazione e dell'aggiornamento.

ART. 3 SEDE DEL CENTRO

La sede di rappresentanza del Centro è individuata presso viale Università 30, Roma, Dipartimento di Scienze Psichiatriche e Medicina Psicologica. Per l'assolvimento dei propri compiti, e nei limiti delle disponibilità di bilancio, il Centro può individuare ed allestire sedi decentrate, anche per il funzionamento delle Sezioni delle Unità di Ricerca, eventualmente dotati di propri servizi e laboratori di ricerca.

Il Centro può inoltre avvalersi dei locali, delle attrezzature e delle dotazioni didattiche che Università convenzionate mettono a disposizione compatibilmente con le loro esigenze di attività didattica e di ricerca. Per l'espletamento dei propri compiti istituzionali, il Centro può anche avvalersi di strutture messe a disposizione da altri Istituti di Ricerca e di Amministrazioni dello Stato, ovvero di altri Enti, Organismi o Società purchè tale utilizzo sia regolato da espliciti accordi o convenzioni.

ART. 4 ORGANI DEL CENTRO

31 MAR. 2009

Per ciò che attiene alla costituzione del Centro vale quanto previsto dallo Statuto. In particolare, il Direttore del Centro viene eletto secondo le modalità di cui al successivo art.7 e può essere rieletto non più di due volte consecutive. Per nessuna carica istituzionale è prevista l'eventualità di un compenso.

ART. 5

CONSIGLIO SCIENTIFICO

Il Consiglio Scientifico dura in carica tre anni ed è composto da:

- due membri nominati dal Rettore di ogni Università contraente tra i docenti di ruolo che aderiscono al Centro;
- due membri per ciascuna sede, eletti con le modalità di cui al presente Regolamento elettorale, dai docenti e ricercatori delle Università contraenti che aderiscono al Centro e nominati dal Rettore dell'Università di appartenenza.

Hanno l'elettorato attivo e passivo i docenti e ricercatori delle Università contraenti che aderiscono al Centro, nonché i membri afferenti al Centro per cooptazione nel Consiglio Scientifico.

L'elezione dei rappresentanti delle Università aderenti avviene su schede predisposte dalla Commissione elettorale, costituita da tre Membri del Centro e nominata dal Consiglio di Gestione in carica; tutte le modalità saranno idonee a garantire la regolarità e la segretezza del voto. L'elezione può avvenire mediante convocazione presso la sede del Centro o, nel caso di impossibilità della maggioranza a partecipare presso la sede centrale alle operazioni del voto, per via telematica.

Ciascun votante ha diritto di esprimere non più di una preferenza. Nel caso di contatto telematico le schede, debitamente compilate, dovranno pervenire alla sede del Centro nei tempi e con le modalità indicate, di volta in volta dalla Commissione Elettorale.

Risultano eletti i docenti che abbiano raggiunto il maggior numero dei voti e comunque, almeno un voto, fino alla copertura dei posti assegnati alla sede.

31 MAR. 2009

I membri del Consiglio Scientifico possono essere rieletti non più di due volte consecutive.

Il Consiglio Scientifico si riunisce almeno una volta l'anno, su convocazione del Direttore, anche per via telematica.

La convocazione del Consiglio Scientifico avviene a mezzo di lettera - anche per via solo telematica - contenente l'ordine del giorno delle materie da trattare, da inviare almeno dieci giorni prima della data fissata; è altresì ammessa la convocazione a mezzo di servizio fax con le modalità suindicate. In caso di comprovata urgenza è ammessa la convocazione telegrafica, telefonica, con posta elettronica o telefax con preavviso di almeno tre giorni.

Il Consiglio Scientifico si riunisce, inoltre, ogni volta che è ritenuto necessario dal Direttore, ovvero su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.

Il Consiglio delibera a maggioranza semplice, in presenza di almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto, dedotti gli assenti giustificati.

ART. 6 CONSIGLIO DI GESTIONE

Il Consiglio di Gestione dura in carica tre anni ed è composto dal Direttore, che lo presiede, e da un membro per ogni Università convenzionata eletto dal Consiglio Scientifico tra i docenti e i ricercatori facenti parte del Consiglio Scientifico stesso. I membri del Consiglio di Gestione possono essere rieletti non più di due volte consecutive. Le norme per l'elezione, i poteri e le attività del Consiglio di Gestione vengono, con riferimento a quanto previsto dall'Art. 9 dello Statuto, meglio specificate come di seguito riportato.

6.1 Composizione e modalità del Consiglio Di Gestione

Fermo restando quanto indicato nello Statuto circa la rappresentanza degli Atenei fondatori, ogni altro Ateneo sarà rappresentato nel Consiglio di gestione almeno da un membro

Le elezioni del Consiglio di Gestione vengono effettuate nel corso di una Riunione ordinaria del Consiglio

31 MAR. 2009

Scientifico convocata con le modalità indicate all'Art. 5 del presente Regolamento.

Hanno l'elettorato attivo e passivo i docenti facenti parte del Consiglio Scientifico. L'elezione avviene a scrutinio segreto a maggioranza semplice, utilizzando le schede all'uopo preparate dalla Commissione Elettorale; ciascun votante ha diritto di esprimere non più di due preferenze. Lo scrutinio avviene nella medesima riunione. I Membri del Consiglio sono rieleggibili.

Il Consiglio di Gestione nomina, a maggioranza assoluta dei votanti, un Segretario tra i suoi membri, che dura in carica per tre anni e coadiuva il Direttore nelle sue mansioni.

6.2 Adunanze e deliberazioni del Consiglio di Gestione

Il Consiglio di Gestione si riunisce, in via ordinaria, almeno due volte l'anno, su convocazione del Direttore, mediante preavviso di almeno 10 giorni ed, in via straordinaria, quando lo richieda un terzo dei suoi componenti, ovvero quando è chiamato, su iniziativa del Direttore, a ratificare i provvedimenti adottati d'urgenza dal Direttore stesso a norma del successivo Art.7.

La convocazione del Consiglio di Gestione avviene secondo le medesime modalità previste per la Convocazione del Consiglio Scientifico, anche per via solo telematica.

Il Consiglio di Gestione delibera a maggioranza semplice. Per la validità delle adunanze e delle delibere è necessaria la presenza di almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto, dedotti gli assenti giustificati.

ART. 7

DIRETTORE DEL CENTRO

Il Direttore del Centro viene eletto dal Consiglio Scientifico contestualmente con l'elezione del Consiglio di Gestione. Per i primi due mandati il Direttore dovrà essere eletto tra i docenti proponenti la costituzione del Centro.

Il Direttore viene eletto a scrutinio segreto a maggioranza assoluta dei votanti nella prima votazione e a maggioranza relativa nelle successive.

Le schede di votazione sono predisposte dalla Commissione elettorale nominata del Consiglio Scientifico; essa opererà con modalità idonee a garantire la regolarità e la segretezza del voto. Ciascun votante ha diritto di esprimere una sola preferenza.

Il Direttore adotta i provvedimenti di competenza del Consiglio di Gestione e del Consiglio Scientifico nei casi di particolare e comprovata urgenza e li sottopone all'approvazione del Consiglio competente nella prima seduta successiva al provvedimento, e, comunque, in seduta straordinaria, non oltre trenta giorni dall'adozione del provvedimento stesso.

ART. 8

UNITA' OPERATIVE E SEZIONI

Per attivare le proprie finalità il Centro può creare Unità Operative alle quali è attribuito il compito di perseguire le finalità ed attuare i programmi del Centro, in conformità con le leggi e le norme che lo regolano.

La domanda di costituzione di Unità Operative deve essere corredata, oltre che dal programma di attività, anche dell'elenco dei Membri afferenti all'Unità stessa.

Il coordinatore dell'Unità è eletto a scrutinio segreto a maggioranza dei votanti.

L'afferenza alle Unità Operative, successivamente alla loro costituzione, avviene su richiesta degli interessati, è ratificata dal Coordinatore e comunicata al Consiglio Scientifico.

ART. 9

MEMBRI DEL CENTRO

Le richieste di adesione al Centro devono essere sempre corredate da preventiva autorizzazione del Dipartimento, o Ente di appartenenza.

Alla domanda di afferenza al Centro in qualità di Membri Ordinari deve essere allegato un Curriculum contenente i titoli scientifici, didattici inerenti alle finalità di cui all'Art. 2 dello Statuto ed al presente Regolamento.

Alla domanda per l'afferenza al Centro in qualità di Membri Associati deve essere allegato un curriculum contenente i titoli scientifici, didattici e

31 MAR. 2009

professionali inerenti alle finalità di cui all'Art. 1 dello Statuto del presente Regolamento, nonché una lettera di presentazione di almeno due Membri ordinari del Centro stesso.

Possono partecipare alle attività del Centro in qualità di Membri Associati anche studiosi ed esperti stranieri, nonché Rappresentanti delle Istituzioni pubbliche di cui all'elenco riportato all'Art. 5 del presente Regolamento.

ART. 10

FINANZIAMENTI E GESTIONE AMMINISTRATIVA

Per ciò che attiene ai finanziamenti ed alla gestione amministrativa del Centro vale quanto previsto dall'Art.11 dello Statuto.

ART. 11

AMMISSIONE DI ALTRE UNIVERSITA'

La formale richiesta di ammissione al Centro di altre Università deve esplicitamente riportare l'accettazione dello Statuto e del Regolamento vigenti nonché l'elenco dei Membri ufficialmente presentati dall'Ateneo richiedente, corredato dalla documentazione di cui all'Art.9 del presente Regolamento.

_____ OMISSIS _____

CENTRO INTERUNIVERSITARIO DI RICERCA PER L'ECCELLENZA NELLA COMUNICAZIONE IN ONCOLOGIA E CURE PALLIATIVE

Convenzione per l'istituzione di un "Centro Interuniversitario di Ricerca".

Tra

L'Università di Roma "La Sapienza", con sede e domicilio fiscale in Roma, P.le Aldo Moro n. 5, codice fiscale n. 80209930587, rappresentata dal Rettore Prof. Renato Guarini, autorizzato a firmare il presente atto con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 22.01.2008

E

L'Università degli Studi di Ferrara con sede e domicilio fiscale in Ferrara via Savonarola 9 codice fiscale n. ~~80007370382~~..... rappresentata dal Rettore Prof. Patrizio Bianchi autorizzato a firmare il presente atto con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del ~~28/03/2008~~.....

Ai sensi ed agli effetti dell'art. 91 del D.P.R. n. 382 dell'11.7.1980 e dei riferimenti in esso contenuti, si stipula e si conviene quanto segue:

tra le Università sopra indicate, rappresentate dai Rettori che sottoscrivono la presente convenzione, è costituito il Centro Interuniversitario di Ricerca per l'eccellenza nella comunicazione in oncologia e cure palliative " al fine di gestire quelle iniziative comuni riguardanti la ricerca, la formazione e l'applicazione clinica delle competenze ed abilità comunicative e relazionali in ambito oncologico e palliativistico attraverso l'apporto congiunto offerto dalle discipline scientifiche psico-oncologia, oncologia, chirurgia oncologica ematologia, psichiatria, radioterapia

- a) il Centro Interuniversitario di Ricerca per l'eccellenza nella comunicazione in oncologia e cure palliative è regolato dai seguenti articoli, da ritenersi nella loro interezza, quale Statuto del centro medesimo.

ART. 1 Scopo del centro

Il Centro si propone:

- promuovere, eseguire e coordinare ricerche su implicazioni psicosociali e psicobiologiche e psicopatologiche della comunicazione e relazione in oncologia, cure palliative e psico-oncologia, radioterapia, chirurgia oncologica ed ematologia
- favorire lo scambio di informazioni fra gli Istituti e Dipartimenti delle Università La Sapienza di Roma e l'Università di Ferrara anche nel quadro di una collaborazione con altri Istituti o Dipartimenti universitari, Centri di Ricerca di Enti pubblici, Enti Morali che operano nel settore, sia nell'ambito nazionale che internazionale;
- stimolare le iniziative di divulgazione scientifica e di collaborazione interdisciplinare sia a livello nazionale che internazionale;
- stimolare accordi di collaborazione internazionale con altri gruppi stranieri che si occupano di ricerche simili.

ART. 2 – Sede del Centro

Il Centro ha sede, ai soli fini amministrativi ed organizzativi, presso l'Università di Roma La Sapienza

Le attività proprie del Centro saranno svolte presso le sedi delle Università contraenti articolandosi in base ai piani ed ai programmi elaborati dal Consiglio Scientifico di cui ai successivi artt. 6 e 7. Per le proprie attività il Centro potrà avvalersi delle apparecchiature e del personale che Istituti e Dipartimenti delle Università convenzionate, compatibilmente con le loro esigenze, metteranno a disposizione per gli scopi del Centro.

ART. 3 – Attività del Centro

Il Centro persegue i propri scopi:

- a) curando la realizzazione di servizi tecnologici;
- b) curando la diffusione dell'informazione;
- c) organizzando corsi, seminari e convegni;
- d) promuovendo e coordinando le attività dei ricercatori;
- e) proponendo specifici progetti di ricerca fondamentale, applicata e finalizzata;
- f) promuovendo la formazione di ricercatori nel settore;

nel rispetto di quanto stabilito dal primo comma dell'art. 91 del D.P.R. 382/80.

ART. 4 – Collaborazioni specialistiche esterne

Per lo svolgimento delle attività sopra elencate, il Centro potrà avvalersi di collaborazioni esterne secondo la normativa vigente in materia. Gli incarichi saranno conferiti e stipulati con le modalità previste dal con le modalità previste dallo specifico regolamento in vigore presso l'Università sede amministrativa del Centro

ART. 5 – Composizione del Centro

I docenti ed i ricercatori delle Università convenzionate che svolgono ricerca nel campo della oncologia, psico-oncologia, cure palliative, chirurgia oncologica, radioterapia ed ematologia ed in campi affini possono richiedere di entrare a far parte del Centro per l'eccellenza nella comunicazione in oncologia e cure palliative inoltrando domanda al Direttore, che è tenuto a sottoporre la richiesta al Consiglio Scientifico. La domanda di afferenza al Centro deve essere accompagnata dalla delibera espressa dall'Organo preposto dell'Università dei richiedenti.

Dell'accoglimento di tali domande dovrà essere data tempestiva comunicazione ai Rettori delle Università di appartenenza dei richiedenti.

ART. 6 – Organi del Centro

Organi del Centro sono:

- a) il Consiglio Scientifico;
- b) il Direttore del Centro;
- c) il Consiglio di Gestione.

ART. 7 – Il Consiglio Scientifico

Il Consiglio Scientifico del Centro è composto da:

- due membri nominati dal Rettore di ogni Università contraente tra i docenti di ruolo che aderiscono al Centro;
- due membri eletti con le modalità di cui al regolamento elettorale, dai docenti e ricercatori delle Università contraenti che aderiscono al centro e nominati dal Rettore dell'Università di appartenenza.

Il Consiglio Scientifico può cooptare con decisione unanime, uno o più membri tra rilevanti personalità scientifiche nel campo della psico-oncologia, oncologia, cure palliative, ematologia, chirurgia oncologica e radioterapia.

Alle riunioni del Consiglio Scientifico possono essere invitati a partecipare rappresentanti degli Enti interessati all'attività del Centro.

Il Consiglio dura in carica tre anni. Elegge nel proprio seno il Direttore ed il Consiglio di Gestione.

Le adunanze sono valide se partecipano almeno la metà dei componenti. Sono esclusi dal computo gli assenti giustificati.

Il Consiglio Scientifico fissa le linee generali dell'attività del Centro, assume tutte le delibere di carattere scientifico, elabora e trasmette annualmente agli Organi competenti programmi e relazioni consultive sull'attività del Centro articolate per sede e anche per fonte di finanziamento. Assume ogni iniziativa atta a realizzare le finalità del Centro di cui all'art. 1 del presente atto in particolare approva i bilanci preventivi e consuntivi, predispone il regolamento interno del Centro e lo modifica su motivata proposta, con la maggioranza di 2/3 dei propri componenti.

Il Regolamento stesso sarà sottoposto a ratifica da parte degli Organi deliberanti delle Università consociate.

Il Consiglio Scientifico delibera su ogni altro argomento sottoposto al suo esame dal Direttore.

Esprime la propria approvazione sulle richieste di nuove adesioni al Centro.

ART. 8 – Il Direttore

Il Direttore svolge le seguenti funzioni:

- a) rappresenta con mandato il Centro;
- b) convoca e presiede il Consiglio di Gestione ed il Consiglio Scientifico;
- c) sottopone al Consiglio Scientifico per l'esame e l'approvazione il bilancio preventivo ed il rendiconto consuntivo;
- d) sovrintende al funzionamento generale del Centro ed esercita tutte le attribuzioni che comunque interessano il Centro.

Il Direttore è eletto dal Consiglio Scientifico del Centro tra i docenti ordinari, a tempo pieno, del Consiglio stesso e nominato dal Rettore della sede amministrativa; qualora la nomina riguardi un docente appartenente ad altra Università, questa potrà essere effettuata previo nulla osta del Rettore dell'Università di appartenenza del docente stesso. Dura in carica tre anni e può essere rieletto non più di due volte consecutive.

Il Direttore nomina un Vice Direttore che lo coadiuvi nell'espletamento delle sue funzioni e lo sostituisca in caso di sua assenza o impedimento. Il Vice Direttore è scelto tra i componenti del Consiglio di Gestione.

ART. 9 – Consiglio di Gestione

Il Consiglio di Gestione rende esecutive le iniziative deliberate dal Consiglio Scientifico, discute e predispone i bilanci preventivi e consuntivi ed esamina ogni altro argomento che gli viene sottoposto dal Direttore.

Il Consiglio di Gestione è composto dal Direttore, che lo presiede, e da un membro per ogni Università convenzionata, eletto dal Consiglio Scientifico tra i docenti e ricercatori facenti parte del Consiglio Scientifico stesso.

Il consiglio di Gestione si riunisce almeno tre volte l'anno su convocazione del Direttore (anche per via telematica). Il Direttore può inoltre convocarlo ogni volta che ciò sia necessario; è tenuto a convocarlo su richiesta di più di un terzo dei suoi componenti. Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti, sono esclusi dal computo dei componenti gli assenti giustificati.

ART. 10 - Funzionamento del Centro

La gestione del centro è disciplinata dal Regolamento per l'amministrazione, la contabilità e la finanza in vigore presso l'Università sede amministrativa del Centro.

I bilanci di previsione ed i conti consuntivi del Centro dovranno essere approvati dal Consiglio Scientifico rispettivamente entro il 30 novembre di ogni anno ed entro 90 giorni dalla data di chiusura dell'esercizio e dovranno essere inviati a tutti i Rettori delle Università convenzionate.

Il funzionamento scientifico del Centro sarà regolato dal regolamento interno che stabilirà, tra l'altro, le modalità di formulazione dei programmi di cooperazione scientifica a partire dalle proposte di singoli o gruppi di appartenenti al Centro.

ART. 11 - Finanziamenti

Il Centro opera mediante finanziamenti provenienti:

- a) dal Ministero dell'Università e della Ricerca sulla quota in bilancio riservata a progetti di ricerca di interesse nazionale e su ogni capitolo di spesa riguardante le discipline di interesse;
- b) dal Consiglio Nazionale delle Ricerche;
- c) da Enti di ricerca o da Organi di carattere sovranazionale o comunitario mediante apposite convenzioni nazionali ed internazionali;
- d) da altri Enti pubblici o fondazioni operanti in settori di interesse del Centro;
- e) da contributi per il raggiungimento delle finalità del centro.

Le richieste e l'accettazione di ogni finanziamento dovranno essere approvate dal Consiglio Scientifico e firmate dal Direttore del Centro. L'amministrazione di tali finanziamenti sarà effettuata in conformità al Regolamento per l'amministrazione, la contabilità e la finanza in vigore presso la sede amministrativa del Centro.

I contratti e le convenzioni previste dal presente articolo saranno stipulati in conformità a quanto stabilito nel citato Regolamento.

Il centro provvede autonomamente al proprio finanziamento per le esigenze di funzionamento ordinario e acquisisce risorse da soggetti pubblici e privati attraverso apposite convenzioni stipulate secondo la normativa vigente. In caso di disavanzo finanziario, qualora fossero presenti perdite economiche, queste in nessun caso potrebbero gravare sul bilancio delle Università.

ART. 12 - Beni mobili

I beni mobili, acquistati con fondi assegnati al Centro, sono inventariati presso la sede amministrativa del Centro e trasferiti alle singole Università contraenti presso le quali i beni saranno utilizzati ai sensi di quanto disposto dal Regolamento per l'amministrazione, la contabilità e la finanza in vigore presso la sede amministrativa del Centro.

Allo scioglimento del Centro i beni rimangono di proprietà dell'Università presso cui sono stati trasferiti.

ART. 13 - Nuove adesioni

Possono entrare a far parte del Centro altre Università dietro richiesta da formularsi al Direttore del Centro. Previa approvazione del Consiglio Scientifico, le nuove ammissioni saranno formalizzate mediante appositi atti aggiuntivi alla presente convenzione.

ART. 14 - Norme transitorie

Al momento dell'entrata in vigore della presente convenzione fanno parte del Centro i docenti ed i ricercatori specificati nell'allegato elenco, completo di un breve profilo scientifico degli stessi. Tale elenco sarà periodicamente aggiornato a cura del Direttore.

Nel primo anno di funzionamento il Consiglio Scientifico è composto dai soli membri nominati dai Rettori delle Università contraenti.

ART. 15 - Durata e recesso

La presente convenzione entra in vigore alla data di stipulazione e ha la validità di 5 anni. Con delibera delle Università consociate potrà essere rinnovata, previa presentazione di una relazione sui risultati dell'attività scientifica condotta, nonché del parere del Senato Accademico. Ciascuna Università consociata può esercitare l'azione di disdetta o recesso, da comunicarsi almeno sei mesi prima della scadenza con lettera raccomandata R.R. indirizzata al Direttore del Centro.

Al termine della convenzione il Direttore del Centro presenterà ai Rettori delle Università contraenti una relazione sui risultati conseguiti.

ART. 16 - Arbitrato

In caso di controversia nell'interpretazione o esecuzione della presente convenzione, la questione verrà definita da un Collegio arbitrale composto ed operante ai sensi dell'art. 806 e segg c.p.c.



ART. 17 - Registrazione

La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 - Tariffa Parte Seconda del D.P.R. n. 131/86.

ART. 18 - Imposta di bollo


La presente convenzione è soggetta all'imposta di bollo ai sensi del D.P.R. n. 642/72.

IL MAGNIFICO RETTORE
SAPIENZA UNIVERSITA' DI ROMA



2008

IL MAGNIFICO RETTORE
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FERRARA



9 010 2008